



Informazioni per i professionisti della salute titolari di qualifiche ucraine

A. Situazione iniziale

A causa della guerra in Ucraina, attualmente numerose persone fuggono in Svizzera, tra queste anche professionisti della salute. Dal 12 marzo 2022, le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina ricevono in Svizzera lo statuto di protezione S che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del periodo di attesa di tre mesi prima di intraprendere un'attività lucrativa. Il Consiglio federale consente anche l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente. In seguito a questa decisione, l'UFSP riceve un elevato numero di richieste sulla possibilità di impiegare rapidamente i professionisti della salute arrivati come profughi dall'Ucraina, per esempio in centri federali d'asilo o in strutture sanitarie.

Di seguito sono elencate le rispettive possibilità per le diverse professioni sanitarie.

B. Possibilità per professionisti della salute esteri

1. Professioni mediche universitarie (medicina umana, odontoiatria, veterinaria, farmacia e chiropratica)

L'esercizio della professione «**sotto la propria responsabilità professionale**» in Svizzera presuppone un'autorizzazione all'esercizio della professione dell'autorità cantonale competente. Si applicano le seguenti condizioni¹:

- essere titolare di un diploma federale corrispondente o di un diploma estero riconosciuto dalla Confederazione (cfr. numero 1.1 e 1.2);
- essere degno di fiducia;
- offrire la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
- disporre delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone.

L'esercizio della professione **sotto vigilanza professionale** (cioè una pratica professionale a titolo dipendente ; ad esempio, nel campo della medicina umana a livello di medico assistente) è possibile se la persona²:

- è iscritta nel registro delle professioni mediche (MedReg) (cfr. numero 1.3);
- dispone delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

In alcuni casi possono essere concesse eccezioni al requisito delle conoscenze linguistiche.³ Ciò avviene se l'assistenza al paziente lo richiede, se non è possibile trovare delle persone che esercitano una professione medica universitaria in grado di dimostrare le conoscenze linguistiche e se la sicurezza del paziente è garantita. Spetta al datore di lavoro - se necessario in consultazione con l'autorità sanitaria cantonale competente - stabilire in quale momento la carenza di personale nella sua struttura minaccia la fornitura di cure ai pazienti.

1.1. Riconoscimento di diplomi delle professioni mediche universitarie

Un diploma estero delle professioni mediche universitarie può essere riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli

¹ Art. 36 cpv. 1 LPMed

² Art. 33a LPMed

³ Art. 11b OPMed

Stati interessati⁴. Non esistono accordi di questo tipo con Stati al di fuori dell'UE/AELS e pertanto i diplomi ucraini non possono essere riconosciuti.

Si parla di **riconoscimento indiretto** se uno Stato UE/AELS riconosce il diploma di uno Stato terzo e se tale riconoscimento è ripreso dalla Svizzera, a condizione che la persona soddisfi i seguenti requisiti:

- cittadinanza UE/AELS;
- riconoscimento del diploma in uno Stato UE/AELS;
- esperienza professionale di tre anni nello Stato che ha riconosciuto il diploma o in Svizzera.

Per le persone in cerca di protezione che attualmente entrano in Svizzera questa soluzione non è praticabile per via delle condizioni summenzionate.

1.2. Titoli di perfezionamento delle professioni mediche universitarie

Un titolo di perfezionamento estero può essere riconosciuto⁵ se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati. Non esiste un accordo di questo tipo con l'Ucraina e pertanto i titoli di perfezionamento ucraini non possono essere riconosciuti. La LPMed non prevede la possibilità della registrazione di un titolo di perfezionamento.

Di conseguenza, per i suddetti motivi le condizioni per un'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per persone con lo statuto di protezione S non sono soddisfatte.

1.3. Possibilità di iscrizione nel registro delle professioni mediche (MedReg)

Dal 1° gennaio 2018 tutti coloro che esercitano una professione medica universitaria devono essere iscritti nel MedReg. Chi intende esercitare in Svizzera **sotto vigilanza professionale** e non possiede né un diploma federale, né un diploma estero di uno Stato UE/AELS che può essere riconosciuto, può presentare alla MEBEKO una domanda di registrazione del diploma estero non riconoscibile⁶. La registrazione avviene se le seguenti condizioni sono cumulativamente soddisfatte:

- il diploma autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale;
- il diploma conseguito all'estero si basa su una formazione conforme alle condizioni minime stabilite riguardo al numero di ore/anni di insegnamento teorico e pratico in una università o scuola universitaria di livello riconosciuto come equivalente.

Se il processo di registrazione va a buon fine, il titolare di un diploma di una professione medica universitaria che ne aveva fatto richiesta riceve un Global Location Number (GLN) e viene iscritto nel MedReg. La nazionalità o lo statuto di soggiorno della persona richiedente non influiscono sulla procedura di registrazione. Di conseguenza con l'attivazione dello statuto di protezione S non si hanno modifiche. Il processo di registrazione richiede circa 6 settimane dal momento in cui la MEBEKO riceve la domanda completa. Se non sono disponibili tutti i documenti necessari non è possibile presentare una domanda completa, cosa che potrebbe rappresentare un problema per i rifugiati di guerra.

Per le persone in cerca di protezione che attualmente entrano in Svizzera è di principio possibile la registrazione nel MedReg alle condizioni summenzionate, e di conseguenza anche l'esercizio della professione sotto vigilanza professionale.

Spetta all'autorità cantonale competente (Divisione della salute pubblica, Ufficio del medico cantonale) decidere se e a quali condizioni o in quale funzione (p. es. come medico assistente) una persona con

⁴ Art. 15 cpv. 1 LPMed

⁵ Art. 21 cpv. 1 LPMed

⁶ Art. 33a cpv. 2 LPMed

un diploma registrato per una professione medica universitaria possa esercitare in Svizzera. Il servizio cantonale competente può decidere anche se attualmente possono essere prese in considerazione regolamentazioni speciali in relazione, per esempio, ad attività di consulenza svolte da persone titolari di diplomi ucraini.

1.4. Informazioni aggiuntive relative alla registrazione dei diplomi

Dall'entrata in vigore della possibilità di registrazione il 1° gennaio 2018, la Sezione Formazione della MEBEKO ha registrato 91 diplomi ucraini delle professioni mediche universitarie. Dal MedReg non è tuttavia possibile dedurre quante di queste persone, dopo la registrazione del diploma, abbiano effettivamente intrapreso un'attività in Svizzera. L'UFSP non è a conoscenza della prassi adottata dai Cantoni in relazione all'esercizio delle professioni mediche universitarie con un diploma registrato (ed eventualmente con un titolo di perfezionamento non riconoscibile o non registrabile).

2. **Professioni psicologiche**

L'esercizio della professione come psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale richiede un'autorizzazione all'esercizio della professione dell'autorità cantonale competente. Per il rilascio di questa autorizzazione è richiesto che la persona⁷:

- possieda un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia (cfr. numero 2.2.);
- sia degna di fiducia;
- offra la garanzia, sotto il profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione;
- padroneggi una lingua ufficiale del Cantone.

La legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) non contiene disposizioni relative all'esercizio delle professioni psicologiche a titolo dipendente. È pertanto di competenza dei Cantoni decidere se le persone con un diploma universitario ucraino in psicologia o con un diploma di perfezionamento ucraino in psicoterapia possano lavorare sotto vigilanza professionale presso una struttura sul territorio cantonale.

Di principio è pertanto possibile che le persone in cerca di protezione, nel rispetto delle disposizioni cantonali, lavorino come psicologi o psicoterapeuti sotto vigilanza professionale pur non disponendo di un riconoscimento.

2.1. Riconoscimento del titolo di psicologo

Dall'entrata in vigore della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) il 1° aprile 2013, la denominazione professionale di psicologo è protetta⁸ e può essere impiegata solo da persone che abbiano conseguito un diploma in psicologia svizzero o estero riconosciuto. Per il riconoscimento di un titolo estero è necessario che l'equivalenza:

- sia prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale;
- sia dimostrata nel singolo caso.

Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. Solitamente il processo di riconoscimento richiede da 3 a 4 mesi.

Tra la Svizzera e l'Ucraina non esiste alcun accordo che disciplina l'equivalenza dei diplomi ucraini in psicologia. Di conseguenza il riconoscimento è possibile solo nel singolo caso.

2.2. Riconoscimento di titoli di perfezionamento (p. es. in psicoterapia)

Per il riconoscimento di un titolo di perfezionamento estero è necessario che l'equivalenza:

- sia prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o

⁷ Art. 24 LPPsi

⁸ Art. 4 LPPsi

- con un'organizzazione sovrastatale;
- sia dimostrata nel singolo caso.

Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. Solitamente il processo di riconoscimento richiede da 3 a 4 mesi.

Tra la Svizzera e l'Ucraina non esiste alcun accordo che disciplina l'equivalenza dei titoli di perfezionamento ucraini. Di conseguenza il riconoscimento è possibile solo nel singolo caso.

2.3. Informazioni aggiuntive relative alla prassi di riconoscimento

Ad oggi **non è mai stato riconosciuto** alcun titolo di perfezionamento ucraino in psicoterapia. Per questo appare improbabile che le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina soddisfino le condizioni per l'esercizio della professione a titolo indipendente in psicoterapia.

3. **Professioni sanitarie secondo la legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)**

L'autorizzazione per l'esercizio della professione **sotto la propria responsabilità professionale** per i professionisti della salute (p. es. infermiere, fisioterapista)⁹ è rilasciata se la persona richiedente¹⁰:

- possiede il relativo titolo di studio oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto (cfr. numero 3.2.);
- è degna di fiducia;
- offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
- padroneggia una lingua ufficiale del Cantone.

Una larga parte dei professionisti della salute secondo la LPSan **non lavora sotto la propria responsabilità professionale**. La questione se necessitino di un diploma riconosciuto per **esercitare la professione** sotto la responsabilità di altri non è disciplinata a livello federale, **bensì cantonale** e non in maniera uniforme nei diversi Cantoni. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa Svizzera (CRS), è usuale che le strutture sanitarie richiedano un diploma riconosciuto anche se il Cantone non lo esige. In ogni caso, è importante disporre di competenze linguistiche sufficienti per esercitare come professionista della salute, anche se si lavora come ausiliari sotto la responsabilità di altri. Laddove il diritto cantonale non richieda un diploma riconosciuto per esercitare sotto la responsabilità di altri, **spetta alla struttura sanitaria valutare caso per caso quali attività può svolgere un professionista della salute**. La priorità va data alla protezione della salute dei pazienti.

È la legislazione cantonale a decidere se un professionista della salute ai sensi della LPSan con un diploma estero non riconosciuto possa esercitare la professione sotto vigilanza professionale. In mancanza di una tale legislazione la decisione spetta alla struttura che impiega la persona.

3.2. Riconoscimento di diplomi esteri

Il riconoscimento di titoli di studio esteri è consentito solo se vi è equivalenza, ovvero se questa¹¹:

- è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale;
- è dimostrata nel singolo caso.

Non essendovi un accordo internazionale tra la Svizzera e l'Ucraina, il riconoscimento si effettua esaminando il fascicolo¹².

⁹ Art. 12 cpv. 2 LPSan

¹⁰ Art. 12 cpv. 1 LPSan

¹¹ Art. 10 cpv. 1 LPSan

¹² Art. 10 cpv. 1 lett. b LPSan

Secondo le informazioni fornite dalla CRS, il livello di formazione dei professionisti della salute ucraini in generale non è giudicato equivalente al livello di formazione svizzero. Sono necessarie misure di compensazione o in alternativa è possibile riconoscere per il personale infermieristico un'equivalenza con diplomi svizzeri di un livello diverso (per esempio infermiere in Ucraina --> OSS in Svizzera).

Si veda a tale riguardo la scheda informativa della SEFRI: www.sefri.admin.ch > riconoscimento di diplomi ucraini

Per le domande di riconoscimento da Stati terzi è richiesto un permesso di dimora, permesso che è accordato con lo statuto S. Le procedure di riconoscimento durano 3–4 mesi se non sono necessarie misure di compensazione.

3.3. Riconoscimento indiretto

Affinché la Svizzera riconosca un diploma di uno Stato terzo riconosciuto da un Paese dell'UE (riconoscimento indiretto) sono richiesti 3 anni di esperienza pratica nello Stato che ha riconosciuto il diploma¹³. Attualmente non esiste una base legale per riconoscimenti semplificati.

Per le persone in cerca di protezione che attualmente entrano in Svizzera questa soluzione non è praticabile per via delle condizioni summenzionate. La SEFRI non è a conoscenza di Paesi dell'UE che attualmente riconoscono i diplomi di professionisti della salute ucraini con procedura semplificata.

3.4. Informazioni aggiuntive relative al riconoscimento di diplomi esteri

Secondo le informazioni fornite dalla CRS, negli ultimi 10 anni (2011-2021) sono stati rilasciati riconoscimenti per 25 operatori socio-sanitari, 14 infermieri e un fisioterapista provenienti dall'Ucraina.

C. Valutazione relativa alla situazione negli Stati UE/AELS

Secondo la Divisione Affari internazionali dell'UFSP, nei Paesi confinanti sono in discussione soluzioni specifiche volte a consentire alle persone in fuga dall'Ucraina con statuto di protezione temporaneo di intraprendere un'attività professionale. Di principio queste soluzioni non influiscono sui processi relativi al riconoscimento di diplomi o di qualifiche professionali nello Stato di accoglienza.

L'Ucraina ha stipulato con diversi Paesi accordi sul riconoscimento di titoli accademici, che però non si riferiscono al riconoscimento di qualifiche professionali.

In Germania e in Francia, per esempio, le autorità regionali competenti si adoperano per permettere un accesso rapido al mercato del lavoro a lavoratori provenienti dall'Ucraina. La sfida da superare consiste nel consentire ai professionisti della salute ucraini di intraprendere un'attività professionale in tempi brevi nonostante debba prima essere esaminata l'equivalenza della formazione ucraina per il riconoscimento delle loro qualifiche professionali e, di norma, questi professionisti non dispongano delle necessarie conoscenze linguistiche.

Il tema deve essere affrontato anche a livello europeo e alcuni degli Stati membri auspicano una soluzione europea uniforme. Un meccanismo armonizzato per il riconoscimento in tutta Europa di diplomi o qualifiche professionali del settore sanitario conseguiti in Ucraina appare tuttavia difficile da attuare.

¹³ Art. 3 par. 3 della direttiva 2005/36